

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lagonero dott.ssa Carmela Abagnara ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza nel procedimento civile n. OMISSIS

TRA

SOCIETÀ

CONTRO

BANCA

attrice

convenuta

avente ad oggetto: nullità clausole contrattuali e ripetizione indebita

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente controversia viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla legge 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, c. 2, della citata legge, mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETÀ ha evidenziato l'esistenza, a far epoca dal 23 luglio 2007, di contratto di conto corrente ordinario contraddistinto con il n. OMISSIS acceso presso la Filiale di BANCA, ed ha convenuto in giudizio la Banca deducendo: a) la difformità tra tasso di interesse espressamente convenuto e tasso effettivamente applicato; b) l'illegittima corresponsione di somme non pattuite per iscritto; c) l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto; d) l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale; e) nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; f) l'applicazione di interessi usurari; g) la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

In virtù di tanto specificava che le somme vantate a credito dalla Banca non erano da considerarsi dovute per le ragioni di cui sopra e che, pertanto, la Banca andava condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre che condannata al risarcimento danni.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Convenuta banca che evidenziava, l'infondatezza della domanda anche per l'assenza della prova principe rappresentata dal contratto di conto corrente esclusivamente richiamato.

Il giudice non ritenendo necessaria alcuna istruttoria, riteneva la causa matura per la decisione.

All'udienza del 3 marzo 2020, in seguito alla discussione, il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, emette la presente sentenza.

Sentenza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara, n. 135 del 3 marzo 2020

Occorre principalmente evidenziare, come già specificato nell'ordinanza del 28 dicembre 2017 - rispetto alla quale non sussistono i presupposti per decretarne la revoca -, che nel caso di specie parte attrice non ha provveduto al deposito del contratto posto a base della domanda.

Orbene, in mancanza del dato contrattuale non sono noti né la data esatta di sottoscrizione, né la natura e i termini delle condizioni contrattuali e non vi è la possibilità di esaminare l'andamento del rapporto che non può essere ricostruito solo alla luce degli estratti conto o sulla scorta della perizia di parte, essendo precluso l'accertamento della rispondenza dei conteggi alle clausole contrattuali e alle intese economiche intercorse tra le parti (Trib. Modena, 13/3/2018).

In termini generali, *"nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni"* (Cass. Civ. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. Civ. 10 novembre 2010, n. 22872; Cass. Civ. sez. 3, n. 751 del 14.5.2012).

Più specificamente, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione di indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate pattuizioni contrattuali, l'attore ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola asseritamente illegittima o il comportamento illegittimo della banca.

Fondamentale risulta, al fine della completezza e della compiutezza delle allegazioni, l'indicazione puntuale e la produzione in giudizio dei contratti stipulati fra il cliente e l'istituto di credito. La giurisprudenza sottolinea, infatti, che è onere della parte che invoca l'illegittimità delle condizioni contrattuali e del calcolo degli interessi provvedere al deposito sia del contratto che degli estratti conti (ex multis, Cass. 24948/2017).

L'onere di produzione incombente su parte attrice, laddove sia promossa azione di accertamento e condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, non può poi essere integrato — quanto ai contratti regolanti le condizioni economiche intercorse fra le parti — neanche attraverso l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c..

Invero, il presupposto per l'emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, *"non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa"* (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475).

Alla luce della considerazioni che precedono, la domanda non può trovare accoglimento.

Tenuto conto della particolarità nonché della controvertibilità fattuale ex ante della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti

P.Q.M.

il Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio recante il numero di R.G. OMISSIS così decide:

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Lagonegro, 3 marzo 2020

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS